

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 29/10/2024

FATTO

Nel proprio ricorso, il ricorrente riferisce di aver stipulato, nell'anno 2017, un contratto di cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare mediante il pagamento di centoventi rate mensili, che è stato estinto in via anticipata con il pagamento della quarantanovesima rata. Sulla base di tale presupposto, la parte chiede rimborso degli oneri connessi al finanziamento, spese di istruttoria, oneri di distribuzione, commissione di gestione della pratica, pagati per intero nel momento dell'erogazione del finanziamento, limitatamente alla quota di competenza delle rate a scadere alla data cessazione *ante termine* del prestito, nonché il rimborso delle eventuali somme indebitamente trattenute dall'intermediario, oltre interessi e spese per il procedimento.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha rilevato la non ripetibilità delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione richiesti dal ricorrente, poiché pattuiti in contratto quali "costi fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito. In dettaglio, la parte argomenta che le spese di istruttoria non rientrano nel costo totale del credito, in quanto non correlate alla durata effettiva del finanziamento, ma riferite a prestazioni che attengono esclusivamente ad una fase preliminare all'instaurarsi del rapporto contrattuale. Di conseguenza, nel dedotto della parte, non essendo qualificabili né come costi *up front* né come *recurring*, tali spese sono escluse dai costi rimborsabili ai sensi dell'articolo 125 *sexies* TUB. Circa gli oneri di distribuzione, la parte osserva come l'acquisto dei servizi

erogati dall'agente mediatore del credito sia stata una scelta discrezionale e autonoma del consumatore stesso, che ha determinato l'instaurarsi di un rapporto tra il cliente ed un soggetto terzo, cui l'intermediario è rimasto estraneo, e non incamerando somme per il servizio. L'intermediario, inoltre, contesta la domanda di rimborso delle rate mensili versate in eccedenza, in quanto non dovute e non provate dalla parte ricorrente. Sulla base di tali argomenti, l'intermediario insiste per il non accoglimento delle domande articolate nel ricorso.

DIRITTO

L'esame della documentazione in atti evidenzia che il contratto è stato stipulato nell'anno 2017, pertanto astrattamente disciplinato dalla misura di cui all'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore a decorrere dal 25 luglio 2021. Tale norma aveva originariamente modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, fosse riconosciuto al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La norma è stata oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale e la Corte, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

"La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". Tale assunzione ha condotto la Corte ad affermare che: *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla frase *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della data in cui è entrato in vigore il D.L. 73/21.

In tali principi era stato chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*. I sopra detti principi trovano applicazione anche a seguito della conversione in legge del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 *octies* del richiamato D.L. 73/2021, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*.

Circa l'individuazione del criterio di imputazione delle spese alle singole rate, va osservato, in applicazione dell'orientamento condiviso dai Collegi ABF, che le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione vanno qualificati come di natura *up front*, in quanto finalizzate a remunerare esclusivamente attività preliminari alla stipula del contratto. In conseguenza di ciò, il criterio di addebito di tali spese è quello della curva degli interessi. Le commissioni di gestione, invece, per quanto deducibile dalla lettura del contratto, hanno natura *recurring* e, conseguentemente, sono riconducibili alle rate con il criterio del *pro-rata temporis*. In applicazione dei descritti criteri, si determina il rimborso dovuto in € 183,75 per le spese di istruttoria, in € 316,79, per gli oneri di distribuzione ed in € 1.253,30, per le commissioni di gestione della pratica. Osservando che quest'ultima tipologia di spesa è stata già interamente rimborsata al cliente, il complesso del credito del ricorrente ascende ad € 500,54, cui devono essere aggiunti gli interessi, da calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data del reclamo al soddisfo. La richiesta di riconoscimento delle spese per la procedura non può essere accolta, anche a ragione del fatto che tale domanda non era stata formulata nel reclamo reclamo.

L'ulteriore domanda formulata dal ricorrente per la restituzione di quote versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza a quanto dovuto al creditore non può essere accolta, in quanto generica e non supportata da documentazione probatoria.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	3,30%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	36,75%						
Spese di istruttoria				500,00 €	Up front	Curva degli interessi	183,75 €		183,75 €
Oneri di distribuzione				862,00 €	Up front	Curva degli interessi	316,79 €		316,79 €
Commissioni di gestione pratica				2.118,25 €	Recurring	Pro rata temporis	1.253,30 €	1.253,30 €	0,00 €
Totale									500,54 €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 500,54, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI